

## LE INDAGINI.

*Nasr Osama Mostafa Hassan, detto Abu Omar*, è nato il 18.3.1963 ad Alessandria (Egitto).

Militante in Egitto della organizzazione estremistica egiziana Jama'a al Islamiya, nel 1998 giunse in Italia ottenendo ufficialmente, il 22.2.2001, lo status di rifugiato politico.

Dal 23.7.2000 si trasferì a Milano Ha ricoperto l'incarico di Imam nella moschea milanese di via Quaranta 54 a Milano.

***Abu Omar scomparve intorno alle ore 12.00 del 17.2.2003, in via Guerzoni a Milano, durante il tragitto che quotidianamente compiva dalla sua abitazione fino alla moschea di Viale Jenner.***

Allora era indagato per il reato di associazione con finalità di terrorismo internazionale ed altri reati connessi, per i quali è stato condannato il 6 dicembre 2013 a 6 anni di reclusione: pende tuttora per questo, a suo carico, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Una testimone assistette al fatto e vide gli autori portare via il sequestrato a bordo di un furgone bianco, poi riferendo che uno dei rapitori aveva parlato al telefono cellulare. Circostanza rilevante perché le indagini partirono proprio studiando il traffico telefonico "agganciato" nelle celle di telefonia mobile della zona del sequestro.

Il 20.02.2003, GHALI Nabila, moglie di NASR Osama, presentò denuncia di scomparsa del marito. Le indagini permisero di scoprire che il 17.2.2003, stesso giorno del sequestro, Abu Omar era stato trasportato ad Aviano, e poi, con volo decollato alle 18:20 dello stesso giorno, alla base di Ramstein in Germania..

Quindi, sempre lo stesso giorno, venne portato in volo fino a Il Cairo con aereo decollato da Ramstein alle ore 20:30.

Abu Omar venne detenuto in Egitto fino al 12.2.2007, salvo il breve periodo in cui venne rilasciato, tra la fine di aprile ed i primi giorni del maggio 2004.

**A conclusione della prima fase dell'attività d'indagine, nel 2005, furono emessi dai giudici di Milano tre distinte ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 22 cittadini statunitensi coinvolti, come organizzatori o esecutori, nel sequestro di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias *Abu Omar*.**

Successivamente, la Digos della Polizia di Milano identificò un altro telefono cellulare presente nella zona del sequestro, sia nel giorno in cui fu consumato, che in altre tre precedenti occasioni. Apparteneva a Luciano PIRONI, maresciallo del Ros Carabinieri, addetto all'antiterrorismo ed ai rapporti con la CIA a Milano.

Interrogato dal P.M. in data 14 aprile 2006, Luciano PIRONI confessò di avere partecipato materialmente al sequestro di Abu Omar, fermandolo e simulando un controllo dei suoi documenti

prima che l'egiziano fosse materialmente spinto nel furgone dai complici; spiegò che era stato Roberty LADY, capo della CIA a Milano, a chiedergli di partecipare all'azione.

Il col. Stefano D'AMBROSIO già capocentro Sismi a Milano dichiarò al PM in data 20 aprile 2006 che, nell'autunno 2002, quando era capo centro del SISMI a Milano, Robert Lady gli aveva confidato che, insieme al capo della CIA in Italia, Jeff Castelli ed a Sabrina De Sousa (pure della CIA a Roma), stava organizzando il sequestro di Abu Omar. Rende pure altre dichiarazioni che determinarono indagini sulla possibile complicità dello stesso SISMI ed intercettazioni telefoniche nei confronti di alcuni funzionari del Servizio.

La Procura di Milano esaminò, tra il 15 maggio 2006 ed il 30 maggio 2006, in qualità di persone informate sui fatti, ben 12 funzionari o appartenenti ai Centri SISMI di Milano e Trieste

Inoltre, tra il 17 maggio 2006 ed il 6 luglio 2006, venivano sentiti a Milano e a Roma, come persone informate sui fatti, altri quattro funzionari o dipendenti del SISMI (tutti funzionari di alto livello della sede centrale di Roma). **Nessuno di loro oppose mai il segreto di Stato.**

Sulla base di tali nuovi elementi, su richiesta del PM, il Giudice, revocando le precedenti, emise il 3.7.2006 una nuova ordinanza di custodia cautelare, nei confronti :

- dei due alti funzionari del SISMI, Marco MANCINI e Gustavo PIGNERO
- degli stessi 22 cittadini americani già colpiti dai tre precedenti provvedimenti restrittivi emessi nel 2005
- di altri quattro americani:
  - Col. Joseph ROMANO, responsabile della sicurezza dell'aeroporto militare di Aviano al tempo del sequestro: era punto di riferimento dei sequestratori in quella base
  - Jeffrey CASTELLI, accreditato come diplomatico all'Ambasciata USA di Roma al tempo del sequestro, ma conosciuto come il responsabile della CIA in Italia
  - Ralph Henry RUSSOMANDO, primo segretario all'Ambasciata USA di Roma al tempo del sequestro, ma conosciuto come agente CIA: aveva anche fornito false informazioni sulla sorte di Abu Omar dopo la sua sparizione
  - Sabrina DE SOUSA, accreditata come seconda segretaria all'Ambasciata USA di Roma al tempo del sequestro, ma pure conosciuta come agente CIA .

I membri dello staff diplomatico USA in Italia responsabili, secondo le accuse, del sequestro di ABU OMAR erano diventati cinque:

- 1) Jeffrey CASTELLI, consigliere Ambasciata USA di Roma, responsabile della CIA in Italia
- 2) Robert Seldon LADY, console presso il consolato generale USA a Milano, responsabile della CIA a Milano

- 3) Ralph Henry RUSSOMANDO, primo segretario all'Ambasciata USA di Roma agente CIA informazioni sulla sorte di Abu Omar (vedi slide n.3)
- 4) Betnie MEDERO, seconda segretaria all'Ambasciata USA di Roma, agente CIA;
- 5) Sabrina DE SOUSA, seconda segretaria all'Ambasciata USA di Roma , agente CIA

Nessuno di loro, secondo il PM ed il GIP, poteva godere delle garanzie previste dalla Convenzione di Vienna del 24.4.63 sulle relazioni diplomatiche e consolari poiché sia la Convenzione (art.41.1) che la legge italiana di ratifica (art.3) lo escludono per i “crimini gravi”, cioè quelli puniti con pena superiore ai 5 anni di reclusione come – appunto – il sequestro di persona ex art. 605 C.P.

Il 5 luglio 2006 venne perquisita la sede del SISMI di via Nazionale n. 230 a Roma.

Nella sede romana del SISMI, in particolare, venivano sequestrati schedari e rapporti su magistrati e politici italiani e stranieri, su giornalisti e su libere associazioni di cittadini. Ne nasceva un procedimento per peculato a carico del gen Pollari (Direttore del SISMI) e di Pio POMPA (funzionario del Servizio preposto alla gestione della base) devoluto alla competenza della Procura di Perugia, poiché tra i magistrati “schedati” ve ne erano alcuni in servizio a Roma.

Nello stesso appartamento venne sequestrato un documento del SISMI datato 15.5.03 da cui risultava che la CIA aveva informato il SISMI stesso che Abu Omar si trovava detenuto in Egitto ed ivi sottoposto ad interrogatori dai servizi di sicurezza egiziani

Il 15 luglio 2006 il Gen. Nicolò Pollari, iscritto nel registro degli indagati e convocato dal PM per rendere interrogatorio, si avvalse della facoltà di non rispondere affermando di essere a tanto vincolato dal segreto di Stato.

**E' questa la prima volta che il segreto di Stato compare nell'indagine.**

Il 18 luglio 2006, la Procura di Milano interpellò la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministro della Difesa richiedendo *“la trasmissione di ogni comunicazione o documento eventualmente trasmessi a quel Ministero – o dal Ministero trasmessi al Direttore del SISMI o ad altri eventuali destinatari – concernenti il sequestro in oggetto indicato o le vicende... che lo hanno preceduto, o in generale tutti i documenti, informative o atti relativi alla pratica delle cd. renditions (con tale termine intendendosi sequestri e trasferimenti di sospetti terroristi al di fuori delle procedure legali)”*. Con la lettera inviata al Presidente del Consiglio si chiedeva di valutare, ove documenti esistessero e fossero coperti da segreto di Stato, la possibilità di revocarlo.

**Il 26 luglio 2006 e 27 luglio 2006, il Presidente del Consiglio on. Prodi ed il Ministro della Difesa on. Parisi risposero all'interpello del 18.7.2006 affermando che su quei documenti vi era segreto di Stato.** La Procura di Milano, a fronte di tali comunicazioni, non formulò alcun interpello ai sensi dell'art. 202 c.p.p. o dell'art. 256 c.p.p. ritenendo gli elementi eventualmente acquisibili non essenziali per la definizione del processo.

## IL PROCESSO

**In data 5 dicembre 2006, i Pubblici Ministeri richiesero il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, per concorso in sequestro di persona pluriaggravato, di 26 cittadini statunitensi (quasi tutti, secondo l'accusa, appartenenti alla CIA), nonché di cinque cittadini italiani appartenenti al SISMi, tra cui il Direttore del Servizio, gen. Pollari, e del m.llo del ROS Carabinieri, Pironi (reo confesso in ordine alla propria partecipazione materiale al sequestro).**

In data 9 gennaio 2007 aveva inizio l'udienza preliminare presso il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano. L'udienza proseguiva nei giorni 29 gennaio, 6 febbraio, 12 febbraio, 13 febbraio e 16 febbraio 2007.

**Il 14 febbraio 2007, in Parlamento, il Vice Premier Rutelli comunicò che il Governo Prodi aveva deciso di sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale nei confronti della Procura di Milano, per presunte violazioni del segreto di Stato;**

Il giorno successivo, il ricorso venne depositato presso la Corte Costituzionale.

Il Presidente del Consiglio, nel sollevare il formale conflitto di attribuzioni nei confronti della Procura della Repubblica, **chiedeva che la Corte Costituzionale fermasse il processo a causa dell'uso di documenti sensibili e di intercettazioni telefoniche tra agenti segreti.** Il Governo affermava che essi costituivano **elementi di prova coperti da segreto di Stato, non utilizzabili nei processi.**

**La Procura di Milano affermava invece di non avere violato alcun segreto di Stato e chiedeva alla Corte Costituzionale di respingere la richiesta del Governo, nonchè di dichiarare, in ogni caso, che il Governo non può apporre il segreto di Stato in relazione a fatti che violano i diritti umani ed i principi fondamentali della Costituzione**

**In data 16 febbraio 2007, il Giudice per l'Udienza Preliminare di Milano disponeva il rinvio a giudizio degli imputati** dinanzi al Tribunale di Milano- Sez. IV, in composizione monocratica, di 31 imputati (26 americani e 5 funzionari italiani del SISMi) per concorso nel sequestro di Abu Omar e di altri due funzionari del SISMi (Luciano Seno e Pio Pompa) per favoreggiamento. Il Gen. Pignero era nel frattempo deceduto per grave malattia.

Sempre in data 16 febbraio 2007, con distinte sentenze ex art. 444 cpp, il GUP di Milano applicava al maresciallo dei Carabinieri Luciano PIRONI, reo confesso per la sua partecipazione materiale al sequestro, la pena pattuita con il PM, ex art. 444 cpp, di 1 anno, 9 mesi e 10 gg. di reclusione con sospensione condizionale della stessa; al giornalista Renato FARINA ("*Fonte Betulla*"), imputato di favoreggiamento, la pena pattuita con il PM, ex art. 444 cpp, di 6 mesi di reclusione, convertita (ex artt. 53 e segg. L. 689/1981) in quella pecuniaria della multa di euro 6.840,00.

Il giorno 7 marzo 2007, il Consiglio dei Ministri sollevò altro conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, dinanzi alla Corte Costituzionale, anche contro il G.I.P., che aveva disposto il rinvio a giudizio anche sulla base di elementi di prova ritenuti dal Governo coperti dal segreto di Stato.

Il 18 aprile 2007: la Corte Costituzionale dichiarò ammissibili entrambi i conflitti sollevati dal Presidente del Consiglio Prodi.

Il giorno 8 giugno 07 si tenne la prima udienza dibattimentale del processo per il sequestro Abu Omar, dinanzi al Tribunale Monocratico Sez. IV di Milano.

**Il 12 giugno 2007, la Procura della Repubblica di Milano sollevò a sua volta conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi in quanto l'apposizione di segreto di Stato sul sequestro Abu Omar appariva contraria ai principi supremi dell'ordinamento e, tra questi, alle norme che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo.**

Il successivo 18 giugno 2007, il Tribunale monocratico accolse la richiesta di sospensione del dibattimento formulata dai difensori degli imputati, fondata sulla pendenza dei citati conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica di Milano e del Giudice per l'Udienza preliminare di Milano.

Il 26 settembre 2007, la Corte Costituzionale dichiarò ammissibile il conflitto proposto dal Procuratore della Repubblica di Milano.

Nel corso dell'udienza del 19 marzo 2008, il Tribunale monocratico – Sez. IV di Milano revocava la precedente ordinanza di sospensione del dibattimento; il successivo 14 maggio 2008 ammetteva le prove testimoniali e le altre prove richieste dalle parti, precisando che non sarebbero state ammesse domande rivolte ai testimoni su circostanze coperte da segreto di Stato.

**Il 30 maggio 2008, il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri on.le Berlusconi propose, dinanzi alla Corte Costituzionale, il ricorso con cui sollevava conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Milano – Sez. IV, in relazione alle ordinanze del 19 marzo (con cui veniva disposta la ripresa del dibattimento prima sospeso) e del 14 maggio 2008 (in tema di ammissione prove); il ricorso era giudicato ammissibile il 25.6.2008.**

**Nel corso del dibattimento, con ordinanze del 22 e 29.10.2008, a fronte dell'opposizione del segreto di Stato da parte di alcuni testi, il Tribunale Monocratico di Milano attivò la procedura prevista dall'art. 202, c. 2 cpp, chiedendo conferma al Presidente del Consiglio dei Ministri della esistenza del segreto sui temi oggetto delle domande poste ai testi. Lo faceva con provvedimenti motivati, rispettivamente datati il 22 ed il 29.10.2008. In particolare, chiese: “*onde evitare ulteriori procedure di interpello prevedibili sulla base di quanto fin qui avvenuto in aula d'udienza , che***

*la PdC in carica sciolga, in modo netto e non equivocabile, cosa debba intendersi per “circostanze collegate o collegabili” al fatto storico meglio noto come “sequestro Abu Omar”.*

Con due distinte note di risposta, entrambe datate **15.11.08**, il Presidente del Consiglio, dopo avere premesso di dubitare “*della legittimità di tale procedura*” e contestare “*decisamente l’esistenza di qualunque equivocità ed ambiguità mie e del mio predecessore*”, la Presidenza del Consiglio confermò l’esistenza del segreto di Stato così come opposto dai due testimoni ex appartenenti al SISMi, ma “*..nello spirito di leale collaborazione tra poteri dello Stato e nella volontà di dissipare ogni possibile equivoco*”, precisò che il segreto di Stato doveva considerarsi apposto “*in relazione a qualsiasi rapporto tra servizi italiani e stranieri.. anche se collegati o collegabili con (o afferenti o relativi a) un fatto-reato non coperto da segreti di Stato*”, come il sequestro di Abu Omar.

In relazione a tali risposte, in data **3.12. 2008**: **il Tribunale Monocratico di Milano depositò presso la Corte Costituzionale ricorso con cui sollevava conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio Berlusconi.**

Il conflitto venne dichiarato ammissibile in data 17 dicembre 2008.

**Quindi, innanzi alla Corte Costituzionale, pendevano:**

- 1) **il conflitto n. 2/07**, promosso il 15 febbraio 2007, dal Presidente del Consiglio *pro tempore* Romano Prodi contro la Procura della Repubblica di Milano;
- 2) **il conflitto n. 3/07** promosso il 14 marzo 2007, dall’ex Presidente del Consiglio *pro tempore* Romano Prodi contro il Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, Caterina Interlandi (che aveva disposto il rinvio a giudizio di 33 imputati);
- 3) **il conflitto n. 6/07** promosso il 12 giugno 2007, dalla Procura della Repubblica di Milano contro il Presidente del Consiglio;
- 4) **il conflitto n. 14/2008** promosso il 30 maggio 2008, dall’attuale Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi contro il Giudice di Milano, Oscar Magi;
- 5) **il conflitto n. 20/08** promosso il 3.12.2008 dal il Tribunale Monocratico - Giudice Magi contro il Presidente del Consiglio.

Era stato inoltre **proposto un ricorso incidentale**, avverso il Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Giudice per le Indagini Preliminari di Milano il 29 maggio 2007 all’atto della costituzione nel conflitto di cui al precedente punto n. 2.

**In data 11 marzo 2009, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 106/2009, risolse tutti i conflitti.**

**Dopo avere confermato i principi giurisprudenziali in tema di segreto di Stato**, tra i quali: «*l’opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri*» non può

*avere «l'effetto di impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato cui si riferisce la notizia criminis in suo possesso, ed eserciti se del caso l'azione penale», ma solo quello «di inibire all'Autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto» (sentenza n. 110 del 1998) e che “è escluso - ferme restando le competenze di questa Corte in sede di conflitto di attribuzioni - qualsiasi sindacato giurisdizionale non solo sull'an, ma anche sul quomodo del potere di segretezza, atteso che il giudizio sui mezzi idonei e necessari per garantire la sicurezza dello Stato ha natura squisitamente politica e, quindi, mentre è connaturale agli organi ed alle autorità politiche preposte alla sua tutela, certamente non è consono alla attività del giudice”*, la Corte, rimise al Giudice procedente la valutazione in ordine al rilievo probatorio delle prove raccolte nei limiti della loro utilizzabilità, ossia una volta “eliminate” le parti afferenti ai fatti coperti da segreto di Stato. Operazione certamente delicata, ma possibile e doverosa

La Corte comunque precisò che:

- 1) **erano utilizzabili i documenti sequestrati in via Nazionale a Roma, il 5.7.06, purchè contenenti gli omissis;**
- 2) **non poteva utilizzarsi l'incidente probatorio del 30 settembre 2006 (interrogatorio del reo confesso M.llo PIRONI) ma solo nella parte in cui lo stesso “era diretto ad accertare anche circostanze attinenti alle relazioni intercorse tra il Servizio di intelligence italiano e quelli di Stati stranieri.”**
- 3) *“l'Autorità giudiziaria non potrà comunque porre a fondamento delle sue determinazioni, in qualsiasi momento della scansione processuale, elementi conoscitivi che dovessero risultare coperti dal segreto di Stato, se e nella parte in cui eventualmente investano, direttamente od indirettamente, proprio il tema delle relazioni intercorse tra i Servizi di intelligence italiano e quelli stranieri.”*

**In data 4 novembre 2009, il Tribunale Monocratico:**

- a) **condannò i 23 cittadini americani per sequestro di persona** (previa concessione delle attenuanti generiche a tutti, Robert Seldon LADY alla pena di 7 anni di reclusione e gli altri 22 a quella di 5 anni di reclusione);
- b) **condannò i due funzionari del Sismi** (Pio Pompa e Luciano Seno) per favoreggiamento personale alla pena di tre anni di reclusione;
- c) **dichiarò non doversi procedere a carico di tre americani della Cia, investiti di funzioni diplomatiche, in ragione della immunità diplomatica di cui avrebbero goduto** (Jeff Castelli, Betnie Medero e Ralph Russomando);

**d) dichiarò non doversi procedere a carico dei cinque del SISMi (Pollari, Mancini e altri tre) imputati di concorso in sequestro in ragione del segreto di Stato sulle prove che li riguardavano.**

**La Procura propose appello avverso la sentenza in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche agli imputati condannati e contro le pronunce di cui alle lettere “c” e “d” precedenti.**

**La Corte d’Appello di Milano**, preso atto di un errore di notifica, separò la posizione dei tre imputati per i quali era stata riconosciuta la immunità diplomatica (Jeff Castelli, Betnie Medero e Ralph Russomando), rinviandone la trattazione ad altro collegio; il giudizio continuò per gli altri imputati.

All’esito, **con sentenza del 15 dicembre 2010, la Corte:**

- a) **accolse l’appello del PM, escludendo le attenuanti generiche ed aumentando la pena di due anni per tutti gli imputati americani condannati;**
- b) **confermò la condanna dei due imputati del Sismi (Seno e Pompa) per favoreggiamento, sia pure riducendo la pena di mesi 4, cioè ad anni 2 e mesi 8 di reclusione);**
- c) **confermò la sentenza di non doversi procedere per i 5 imputati del Sismi che rispondevano di concorso nel sequestro in ragione del segreto di Stato sulle prove che li riguardavano.**

**La Procura Generale propose ricorso per Cassazione avverso la pronuncia sub C.**

**In data 19.9.2012, la Corte di Cassazione – V Sez. Penale confermò la sentenza di appello di condanna dei cittadini americani per concorso nel sequestro di Abu Omar e dei due cittadini italiani del Sismi per favoreggiamento ed, accogliendo sul punto il ricorso del Procuratore Generale, annullò la sentenza di non doversi procedere a causa del segreto di Stato nei confronti degli imputati del SISMi (Nicolò POLLARI, Marco MANCINI, Raffaele DI TROIA, Luciano DI GREGORI e Giuseppe CIORRA), disponendo nuovo giudizio d’appello.**

In data 28.1.2013, dinanzi alla Corte d’Appello – Sez. IV, cominciò il processo di rinvio a carico di Nicolò POLLARI, Marco MANCINI, Raffaele DI TROIA, Luciano DI GREGORI e Giuseppe CIORRA.

In data 1 febbraio 2013, la Corte d’Appello – III Sez. emise la sentenza nel troncone a carico di Jeff CASTELLI, Betnie MEDERO e Ralph RUSSOMANDO (le cui posizioni erano state originariamente stralciate), accogliendo l’appello del PM, non ritenendo operante l’immunità diplomatica e condannando i tre (il primo a sette e gli altri due a sei anni di reclusione). Gli imputati proposero ricorso per Cassazione, ancora non deciso.



**Il 9 febbraio 2013, il Consiglio dei Ministri del Governo Monti sollevò conflitto di attribuzioni nei confronti della Corte di Cassazione – Sez. V Penale per l'annullamento della sentenza n. 46340/12** nella parte in cui contiene statuizioni ritenute incidenti sulla sfera di competenza riservata al Presidente del Consiglio in materia di segreto di Stato, e **nei confronti della Corte di appello di Milano – Sez. IV Penale**, Giudice del rinvio, per l'annullamento degli atti già adottati in esecuzione della predetta sentenza della Cassazione e, in particolare, dell'ordinanza in data 28 gennaio 2013 e di quella del 4.2.2013, con cui era stata disposta l'acquisizione al procedimento di verbali che – secondo il Governo - contengono riferimenti a fatti o circostanze ritenuti coperti dal segreto di Stato, prima apposto e poi opposto e confermato dai precedenti Presidenti del Consiglio pro-tempore, ed erano state risolte alcune questioni poste dalla difesa.

**Il 12 febbraio 2013, la Quarta Sezione della Corte d'Appello di Milano condannò, per il concorso nel sequestro di Abu Omar, Nicolò POLLARI a dieci anni di reclusione, Marco MANCINI a nove anni di reclusione e altri tre funzionari del SISMi (Raffaele Di Troia, Luciano Di Gregori e Giuseppe Ciorra) a sei anni di reclusione.**

Gli imputati proposero ricorso per Cassazione, ancora non deciso.

**In data 24 maggio 2013, il Consiglio dei Ministri, presieduto da Enrico LETTA, decise di sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato avverso la sentenza del 12.2.2013 della Corte d'Appello di Milano – Sez. IV Penale di condanna di POLLARI Nicolò + 4.** L'atto venne depositato il 3 luglio 2013.

**In data 14 gennaio 2014, è fissata la discussione in udienza pubblica, innanzi alla Corte Costituzionale, del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio Monti e dichiarato ammissibile con ordinanza n. 69/2013, decisa l'8.4.2013 e depositata il 12.4.2013, nonché di quello sollevato dal Presidente del Consiglio Letta e dichiarato ammissibile con ordinanza n. 244/2013, decisa e depositata il 21.10.2013.**

**Nella stessa data, 14 gennaio, è prevista la discussione innanzi alla Corte di Cassaz. – Sez. V<sup>^</sup> penale del ricorso proposto da Jeff CASTELLI, Betnie MEDERO e Ralph RUSSOMANDO avverso la sentenza dell' 1.2.2013 di condanna della Corte d'Appello di Milano – Sez. III Penale**

In data 24 febbraio 2014, è fissata la discussione, innanzi alla Corte di Cassazione – Sez. I<sup>^</sup> penale, del ricorso proposto da POLLARI Nicolò, MANCINI Marco, Raffaele DI TROIA, Luciano DI GREGORIO e Giuseppe CIORRA avverso la sentenza del 12.2.2013 di condanna della Corte d'Appello di Milano – Sez. IV Penale (rinvio dal 16 dicembre 2013, su richiesta dei difensori dei

ricorrenti, in attesa della decisione della Consulta sui conflitti tra poteri dello Stato sollevati dai Governi Monti e Letta).

Pende ancora dinanzi alla CEDU di Strasburgo il ricorso proposto in data 8 agosto 2009 dai difensori di Abu Omar e di sua moglie Ghali Nabila, per la ritenuta violazione da parte del Governo italiano di vari principi affermati nella Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti dell'Uomo (in particolare, quelli di cui agli artt. 3, 5, 6, 8 e 13 della CEDU).